

#### +Stampa e Informazione

# Tribunale dell'Unione europea

## **COMUNICATO STAMPA n. 16/22**

Lussemburgo, 26 gennaio 2022

Sentenza nella causa T-286/09 RENV Intel Corporation/Commissione

# Il Tribunale annulla parzialmente la decisione della Commissione che infligge a Intel un'ammenda di 1,06 miliardi di euro

L'analisi effettuata dalla Commissione è incompleta e non permette di dimostrare in modo giuridicamente sufficiente che gli sconti controversi erano in grado di oppure idonei ad avere effetti anticoncorrenziali

Con decisione del 13 maggio 2009 <sup>1</sup>, la Commissione europea ha inflitto al produttore di microprocessori Intel un'ammenda di 1,06 miliardi di euro per aver abusato della sua posizione dominante sul mercato mondiale dei processori <sup>2</sup> x86 <sup>3</sup>, nel periodo tra l'ottobre 2002 e il 2007, mettendo in atto una strategia volta a estromettere dal mercato i suoi concorrenti.

Secondo la Commissione, tale abuso era caratterizzato da due tipi di condotte commerciali adottate da Intel nei confronti dei suoi partner commerciali, vale a dire restrizioni allo scoperto e sconti condizionati. Per quanto concerne, più in particolare, questi ultimi, Intel avrebbe applicato a quattro grandi produttori di apparecchiature informatiche [Dell, Lenovo, Hewlett-Packard (HP) e NEC] sconti condizionati al fatto che questi si rifornissero dalla stessa per tutto, o quasi tutto, il loro fabbisogno di processori x86. Allo stesso modo, Intel avrebbe accordato pagamenti a un distributore europeo di dispositivi microelettronici (Media-Saturn-Holding) sottoposti alla condizione che quest'ultimo vendesse esclusivamente computer equipaggiati con processori x86 di Intel. Tali sconti e pagamenti (in prosieguo: gli «sconti controversi») avrebbero garantito la fedeltà dei quattro produttori e di Media-Saturn e, in tal modo, avrebbero ridotto in modo significativo la capacità dei concorrenti di Intel di competere sulla base dei meriti dei loro processori x86. Il comportamento anticoncorrenziale di Intel avrebbe in tal modo contribuito a ridurre la scelta offerta ai consumatori nonché gli incentivi all'innovazione.

Il ricorso proposto da Intel avverso detta decisione è stato integralmente respinto dal Tribunale con sentenza del 12 giugno 2014 <sup>4</sup>. Con sentenza del 6 settembre 2017, pronunciata dietro impugnazione di Intel, la Corte ha annullato tale sentenza e rinviato la causa dinanzi al Tribunale <sup>5</sup>.

A sostegno della sua domanda di annullamento della sentenza iniziale, Intel addebitava al Tribunale, in particolare, un errore di diritto per aver omesso di esaminare gli sconti controversi alla luce delle circostanze del caso di specie. A tal riguardo, la Corte ha constatato che il Tribunale si era basato, come la Commissione, sulla premessa che gli sconti di fedeltà accordati da un'impresa in posizione dominante avessero, per loro stessa natura, la capacità di restringere la concorrenza, cosicché non era necessaria un'analisi di tutte le circostanze del caso di specie, né, in particolare, un test AEC (noto in inglese con il nome di «as efficient competitor test»; in prosieguo: il «test

<sup>1</sup> Decisione C(2009)3726 definitivo della Commissione, del 13 maggio 2009, relativa a un procedimento ai sensi dell'articolo [102 TFUE] e dell'articolo 54 dell'accordo SEE (caso COMP/C-3/37.990 – Intel).

<sup>4</sup> Sentenza del Tribunale del 12 giugno 2014, Intel/Commissione, T-286/09 (v. anche CP n° 82/14).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Il processore è una componente essenziale di qualsiasi computer, in termini sia di funzionamento generale del sistema che di costo globale dell'apparecchio.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> I microprocessori utilizzati nei computer possono essere suddivisi in due categorie, segnatamente i processori x86 e i processori basati su un'altra architettura. L'architettura x86 è uno standard sviluppato da Intel per i suoi microprocessori, che serve al funzionamento dei sistemi operativi Windows e Linux.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Sentenza della Corte di giustizia del 6 settembre 2017, Intel/Commissione, <u>C-413/14 P</u> (v. anche <u>CP n° 90/17</u>) (in prosieguo: la «sentenza sull'impugnazione»).

AEC» oppure l'«analisi AEC») <sup>6</sup>. Ciò nondimeno, la Commissione ha effettuato, nella sua decisione, un esame approfondito di dette circostanze, che l'ha indotta a concludere che un concorrente altrettanto efficiente avrebbe dovuto praticare prezzi che non sarebbero stati economicamente sostenibili e che, pertanto, la pratica degli sconti controversi era idonea ad avere effetti di esclusione dal mercato di un tale concorrente. La Corte ne ha concluso che il test AEC aveva rivestito un'importanza reale nella valutazione, da parte della Commissione, della capacità delle pratiche in questione di produrre un effetto di esclusione dal mercato dei concorrenti, cosicché il Tribunale era tenuto ad esaminare tutti gli argomenti di Intel formulati in merito a detto test e alla sua effettuazione da parte della Commissione. Poiché il Tribunale si era astenuto dall'effettuare un esame di questo tipo, la Corte ha annullato la sentenza iniziale e ha rinviato la causa dinanzi al Tribunale affinché esso potesse esaminare, alla luce degli argomenti dedotti da Intel, la capacità degli sconti controversi di restringere la concorrenza.

Con la sua sentenza del 26 gennaio 2022, il Tribunale, pronunciandosi sul rinvio, ha annullato parzialmente la decisione impugnata nei limiti in cui essa ha qualificato gli sconti controversi come un abuso, ai sensi dell'articolo 102 TFUE, e ha inflitto a Intel un'ammenda per il complesso dei suoi comportamenti qualificati come abusivi.

### Giudizio del Tribunale

Il Tribunale chiarisce, in via preliminare, la portata della controversia in seguito al rinvio. A tal riguardo, esso osserva che l'annullamento della sentenza iniziale era giustificato esclusivamente da un solo errore, relativo alla mancata presa in considerazione, nella sentenza iniziale, dell'argomentazione di Intel volta a confutare l'analisi AEC presentata dalla Commissione. In siffatto contesto, il Tribunale ritiene di poter riprendere, ai fini del suo esame, l'insieme delle considerazioni non inficiate dall'errore così accertato dalla Corte. Si tratta, nel caso di specie, da un lato, delle constatazioni della sentenza iniziale relative alle restrizioni allo scoperto e al loro carattere illegittimo alla luce dell'articolo 102 TFUE. Infatti, secondo il Tribunale, la Corte non ha invalidato, nella sua stessa sostanza, la distinzione stabilita nella decisione impugnata tra le pratiche che costituiscono tali restrizioni e gli altri comportamenti di Intel che sono gli unici coperti dall'analisi AEC in questione. Dall'altro, il Tribunale ha fatto proprie le considerazioni esposte nella sentenza iniziale secondo le quali la Commissione, nella decisione impugnata, aveva dimostrato l'esistenza degli sconti controversi.

Fatta questa premessa, il Tribunale compie, in primo luogo, l'esame delle domande di annullamento della decisione impugnata esponendo il metodo definito dalla Corte per valutare la capacità di un sistema di sconti di restringere la concorrenza. A tale titolo, esso ricorda che, sebbene un sistema di sconti di esclusiva istituito da un'impresa in posizione dominante sul mercato possa essere qualificato come restrizione della concorrenza, poiché, tenuto conto della sua natura, i suoi effetti restrittivi sulla concorrenza possono presumersi, si tratta, nella fattispecie, solo di una presunzione semplice, che comunque non può esonerare la Commissione dall'esaminarne gli effetti anticoncorrenziali. Quindi, nell'ipotesi in cui un'impresa in posizione dominante sostenga, nel corso del procedimento amministrativo, sulla base di elementi di prova, che il suo comportamento non ha avuto la capacità di restringere la concorrenza e, in particolare, di produrre gli effetti di esclusione dal mercato che le sono addebitati, la Commissione deve analizzare la capacità di preclusione del sistema di sconti. Nell'ambito di tale analisi, quest'ultima è tenuta non soltanto ad analizzare, da un lato, l'ampiezza della posizione dominante dell'impresa sul mercato pertinente e, dall'altro, il tasso di copertura del mercato ad opera della pratica concordata, nonché le condizioni e le modalità di concessione degli sconti di cui trattasi, la loro

\_

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> L'analisi economica così effettuata verteva, nella fattispecie, sulla capacità degli sconti controversi di escludere dal mercato un concorrente che fosse altrettanto efficiente quanto la Intel, sebbene non occupasse una posizione dominante. In concreto, l'esame era diretto a stabilire il prezzo al quale un concorrente che fosse altrettanto efficiente quanto la Intel, e che sostenesse gli stessi costi sopportati da quest'ultima, avrebbe dovuto offrire i suoi processori al fine di indennizzare un produttore di apparecchiature informatiche o un distributore di dispositivi microelettronici per la perdita degli sconti di cui è causa, allo scopo di stabilire se, in un'ipotesi siffatta, detto concorrente potesse comunque coprire i suoi costi.

durata e il loro importo, ma deve anche valutare l'eventuale esistenza di una strategia diretta ad escludere dal mercato i concorrenti quantomeno altrettanto efficaci. Inoltre, quando un test AEC è stato effettuato dalla Commissione, esso fa parte degli elementi che essa deve prendere in considerazione nel valutare la capacità del sistema di sconti di restringere la concorrenza.

In secondo luogo, il Tribunale verifica, per prima cosa, se la valutazione della Commissione in merito alla capacità degli sconti controversi di restringere la concorrenza si fondi sul metodo così definito. A tal riguardo, esso rileva innanzitutto che, nella decisione impugnata, la Commissione è incorsa in un errore di diritto nel ritenere che il test AEC, sebbene da essa effettuato, non fosse necessario per permetterle di stabilire il carattere abusivo degli sconti di Intel contestati. Ciò posto, il Tribunale ritiene di non potersi limitare a detta constatazione. Poiché la sentenza sull'impugnazione indica che il test AEC ha avuto un'importanza reale nella valutazione, da parte della Commissione, della capacità della pratica di sconti in questione di produrre un effetto di esclusione dal mercato, il Tribunale è tenuto ad esaminare gli argomenti avanzati da Intel in merito a tale test.

In terzo luogo, poiché l'analisi della capacità degli sconti controversi di restringere la concorrenza si inserisce nell'ambito della dimostrazione dell'esistenza di un'infrazione al diritto della concorrenza, nella fattispecie di un abuso di posizione dominante, il Tribunale ricorda le regole relative alla ripartizione dell'onere della prova nonché al livello di prova richiesto. In tal senso, il principio della presunzione d'innocenza, applicabile anche in tale materia, impone alla Commissione di dimostrare l'esistenza di tale infrazione, se necessario mediante un insieme di indizi precisi e concordanti, in modo da non lasciare sussistere alcun dubbio al riguardo. Quando la Commissione sostiene che taluni fatti accertati possono essere spiegati soltanto da un comportamento anticoncorrenziale, l'esistenza dell'infrazione in questione deve essere considerata non sufficientemente provata qualora le imprese interessate riescano a fornire un'altra spiegazione plausibile dei fatti. Per contro, laddove la Commissione si basi su elementi di prova che, in linea di principio, sono atti a dimostrare l'esistenza dell'infrazione, incombe alle imprese interessate dimostrare l'insufficienza del loro valore probatorio.

In quarto luogo, è alla luce delle suddette regole che il Tribunale esamina gli argomenti relativi agli errori che la Commissione avrebbe commesso nella sua analisi AEC. A questo proposito, esso considera che la Commissione non ha dimostrato in modo giuridicamente sufficiente la capacità di ciascuno degli sconti controversi di produrre un effetto di esclusione dal mercato, alla luce degli argomenti formulati da Intel riguardo alla valutazione, da parte della Commissione, dei criteri di analisi pertinenti.

Infatti, innanzitutto, per quanto riguarda l'applicazione del test AEC a Dell, il Tribunale dichiara che, nelle circostanze del caso di specie, è vero che la Commissione poteva validamente basarsi, ai fini della valutazione della «quota contendibile» 7, su dati noti di operatori economici diversi dall'impresa dominante. Tuttavia, dopo aver esaminato gli elementi di prova presentati da Intel a tale riguardo, il Tribunale conclude che questi ultimi sono idonei a far sorgere dubbi in capo ad esso in merito al risultato di tale valutazione e pertanto giudica insufficienti gli elementi utilizzati dalla Commissione per concludere nel senso della capacità degli sconti concessi a Dell di produrre un effetto di esclusione dal mercato per tutto il periodo pertinente. Inoltre, ciò vale anche, secondo il Tribunale, per l'analisi dello sconto concesso alla HP, poiché l'effetto di esclusione dal mercato constatato non era stato, in particolare, dimostrato per tutto il periodo dell'infrazione. Ancora, per quanto riguarda gli sconti concessi, a varie condizioni, alle società appartenenti al gruppo NEC, il Tribunale constata due errori che inficiano l'analisi della Commissione, l'uno relativo al valore degli sconti condizionati, l'altro relativo all'estrapolazione non sufficientemente giustificata dei risultati di un solo trimestre all'intero periodo dell'infrazione. Il Tribunale conclude poi nel senso dell'insufficienza di prova in merito alla capacità degli sconti concessi a Lenovo di produrre un effetto di esclusione dal mercato, a causa di errori commessi dalla Commissione nella valutazione numerica dei vantaggi in natura in questione. Infine, il Tribunale ha concluso nello stesso senso

\_

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Tale espressione designa, nella fattispecie, la quota di mercato per la quale i clienti di Intel erano disposti e in grado di spostare il loro approvvigionamento verso un altro fornitore, che era necessariamente limitata, tenuto conto in particolare della natura del prodotto nonché dell'immagine di marchio e del profilo di Intel.

per quanto riguarda l'analisi AEC relativa a Media-Saturn, considerando, in particolare, che la Commissione non aveva in alcun modo spiegato le ragioni che l'avevano indotta ad estrapolare, nell'analisi dei pagamenti concessi a tale distributore, i risultati ottenuti, ai fini dell'analisi degli sconti concessi a NEC, per un periodo di un trimestre a tutto il periodo di infrazione.

In quinto luogo, il Tribunale verifica se la decisione impugnata abbia tenuto debitamente conto di tutti i criteri volti a stabilire la capacità di una pratica tariffaria di produrre un effetto di esclusione dal mercato, conformemente alla giurisprudenza della Corte. Orbene, a tal riguardo, esso constata che la Commissione non ha debitamente esaminato il criterio relativo al tasso di copertura del mercato da parte della pratica contestata e non ha neppure proceduto a un'analisi corretta della durata degli sconti.

Dall'insieme delle considerazioni che precedono deriva, pertanto, che l'analisi realizzata dalla Commissione è incompleta e, in ogni caso, non permette di dimostrare in modo giuridicamente sufficiente che gli sconti controversi della ricorrente erano in grado di o idonei ad avere effetti anticoncorrenziali, e, per tale ragione, il Tribunale annulla la decisione, nella parte in cui essa considera tali pratiche come costitutive di un abuso ai sensi dell'articolo 102 TFUE.

Infine, per quanto riguarda l'incidenza di un siffatto annullamento parziale della decisione impugnata sull'importo dell'ammenda inflitta dalla Commissione a Intel, il Tribunale dichiara di non essere in grado di individuare l'importo dell'ammenda afferente unicamente le restrizioni allo scoperto. Di conseguenza, esso annulla integralmente l'articolo della decisione impugnata che infligge a Intel un'ammenda pari a 1,06 miliardi di euro a titolo dell'infrazione constatata.

**IMPORTANTE:** Contro la decisione del Tribunale, entro due mesi e dieci giorni a decorrere dalla data della sua notifica, può essere proposta dinanzi alla Corte un'impugnazione, limitata alle questioni di diritto.

**IMPORTANTE:** Il ricorso di annullamento mira a far annullare atti delle istituzioni dell'Unione contrari al diritto dell'Unione. A determinate condizioni, gli Stati membri, le istituzioni europee e i privati possono investire la Corte di giustizia o il Tribunale di un ricorso di annullamento. Se il ricorso è fondato, l'atto viene annullato. L'istituzione interessata deve rimediare all'eventuale lacuna giuridica creata dall'annullamento dell'atto.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna il Tribunale.

Il testo integrale della sentenza è pubblicato sul sito CURIA il giorno della pronuncia

Contatto stampa: Cristina Marzagalli **☎** (+352) 4303 8575

Immagini della pronuncia della sentenza sono disponibili su «<u>Europe by Satellite</u>» ☎ (+32) 2 2964106